



COMUNE DI VALDAONE
Provincia di Trento

Servizio Tecnico

Determinazione del Funzionario Responsabile

Nr. 286 di data 27.08.2020

Oggetto: AFFIDO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
NECESSARI AD IMPLEMENTARE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL PERIODO 2021-2027.

Oggetto: AFFIDO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI NECESSARI AD IMPLEMENTARE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL PERIODO 2021-2027.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

con lettera di data. 10 luglio 2020 pervenuta al protocollo comunale al numero 4725 di data 13.07.2020, l'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia ha richiesto al Comune l'effettuazione di una cognizione inerente gli investimenti pubblici necessari ad implementare il Servizio idrico integrato nel periodo 2021-2027;

la compilazione e la trasmissione di tutti i dati richiesti, finalizzata al rientro nell'accordo di partenariato e al successivo accesso ai fondi europei, doveva essere effettuata attraverso il sistema informativo della PAT entro e non oltre il 10 agosto 2020;

con successiva lettera ns. prot. n. 5419 del 10.08.2020 la stessa Agenzia concedeva una proroga al 10 settembre p.v. per la cognizione in parola;

si rende pertanto necessario affidare l'incarico per la raccolta dei dati, la stesura del cronoprogramma e la compilazione del portale della PAT;

dato atto che GEAS S.p.A. è una società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta, operante ai sensi degli artt. 16 e 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 175/2016 ossia quale società in house in situazione di controllo analogo congiunto da parte di più enti locali soci;

ricordato che il Comune di Valdaone è un ente locale socio di GEAS S.p.A. e possiede una quota di partecipazione al capitale sociale;

considerato che GEAS ha realizzato il Piano di Autocontrollo e Piano Industriale degli acquedotti del comune e ha in gestione l'impianto e l'esecuzione dei prelievi e delle analisi da effettuarsi sulle acque destinate ad uso civile del Comune di Valdaone;

considerato che GEAS è una società che offre servizi in House Providing nei confronti dei soci ed è stata costituita allo scopo di supportare i comuni nell'erogazione dei servizi primari al cittadino, tra i quali anche quello inerente il ciclo dell'acqua e che la stessa è in possesso dei necessari requisiti organizzativi;

rilevato che Geas S.p.A. offre da anni alcuni servizi in materia di gestione e controllo degli impianti idrici, avendo acquisto negli anni un know how d'eccellenza in tale ambito;

considerato che il Comune di Valdaone ha individuato in GEAS il soggetto idoneo e disponibile all'assunzione del predetto servizio;

a tal fine è stato richiesto specifico preventivo alla ditta Giudicarie Energia Acqua Servizi - Geas Spa, Società In House; con sede a 38079 Tione di Trento (TN), la quale in riscontro ha presentato l'offerta assunta al protocollo numero. 4911 di data 20/07/2020 per un corrispettivo pari ad € 1.750,00.= +IVA per complessivi € 2.135,00.=.

Ritenuto di procedere all'affidamento, in relazione all'importo e all'oggetto del contratto, secondo le previsioni della art. 21 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23.

dato atto che il rapporto “qualità/prezzo” trova specifica ottimizzazione nell'affidamento in house alla sopradetta partecipata, in alternativa allo sviluppo in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi di gestione previste dal vigente ordinamento:

- con riferimento all'immediata disponibilità che si richiede per l'avvio dell'iniziativa, a fronte di un rischio ritenuto per l'Ente socio e per la Società compatibile e ragionevole, quale fattore distintivo a favore della collettività di riferimento, viceversa non riscontrabile sul mercato;

- le prestazioni ricomprese nella proposta della GEAS S.p.A., sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e della Collettività, atteso che non sussistono “ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house” (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione). Va tuttavia precisato che, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, la natura tecnico-discrezionale della valutazione effettuata dalla P.A. fa sì che essa sfugga all'ordinario sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che questa non si presenti manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità od arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.

- le ragioni del mancato ricorso al mercato sono pertanto da individuarsi nel patrimonio esperienziale posseduto dalla GEAS S.p.A., nella congruità e ragionevolezza dell'offerta in una logica “qualità/prezzo”, nella possibilità di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi dell'attività; nella conoscenza del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta;

Rammentato che le norme in materia di acquisizione/fornitura di beni e servizi, stabiliscono il principio che gli acquisti siano effettuati in modalità elettronica, tramite MEPA o altri mercati elettronici quale il MEPAT per la Provincia Autonoma di Trento oppure ancora attraverso l'adesione alle convenzioni di CONSIP o APAC per la provincia di Trento.

Richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m., la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5, le delibere della Giunta provinciale 24.05.2013 n. 973, 11.07.2013 n. 1392 e 29.06.2015 n. 1097, 14.10.2016 n. 1795, 15.06.2018 n. 10340 e 1.08.2018 n. 1384;

- l'art. 36 ter 1 della l.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a.

Per l'acquisizione di beni e servizi, in taluni casi, è possibile derogare dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico:

• è fatta salva la possibilità di ricorrere alle modalità tradizionali nei casi in cui il prodotto od il servizio richiesti non siano presenti sul mercato elettronico provinciale o nazionale;

• un’ulteriore eccezione è costituita dagli acquisti di limitato importo: ai sensi del comma 502 della legge 20 dicembre 2015 n. 208, modificato dall’art. 1, comma 130, della legge 30/12/2018 n. 145, e dell’art. 36 ter 1, comma 6, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, come modificato dall’art. 14 della L.P. 12/02/2019 n.1, l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico viene meno per importi inferiori a 5.000,00 € (I.V.A. esclusa).

Considerato quindi che per l'affidamento oggetto del presente provvedimento il Comune può procedere in autonomia ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 2, della L.P. n. 23/1990 e ss.mm.

Ritenuto di procedere all'affidamento in oggetto senza il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, compresa la disposizione sopra esposta che introduce la soglia di rilevanza di 5.000 Euro.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, i contratti rientranti nelle procedure previste dal codice debbono essere stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata; per gli affidamenti non superiori a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio anche tramite posta elettronica o strumenti analoghi.

Rilevato che l'affidamento in oggetto è acquisibile senza ricorrere al mercato elettronico in quanto l'importo è inferiore a 5.000 Euro (I.V.A. esclusa).

Dato atto che si ritiene necessario affidare l'incarico alla ditta Giudicarie Energia Acqua Servizi - Geas Spa poiché:

- ha confermato la disponibilità all'effettuazione del servizio nei tempi richiesti;

- dispone già di una parte dei dati richiesti, in quanto è la stessa società che ha redatto, per conto del comune di Valdaone il Piano di Autocontrollo e Piano Industriale degli acquedotti del comune e ha in gestione l'impianto e l'esecuzione dei prelievi e delle analisi da effettuarsi sulle acque destinate ad uso civile;

- l'operatore economico è affidabile perché ha una lunga esperienza nel settore;

- il prezzo offerto si ritiene congruo in relazione al servizio richiesto;

- nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, non sono state affidate alla ditta analoghe prestazioni negli ultimi tre anni.

Considerato ai sensi dell'art. 7 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di non procedere con la suddivisione in lotti, la quale avviene nella fattispecie degli appalti su base qualitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative;

Ricordato che il rapporto intercorrente tra committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali.

Visto il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze.

Verificata la regolarità contributiva della ditta sopra citata.

Vista la L.P. n. 23/90 ad oggetto "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento".

Vista la disponibilità finanziaria presente:

- alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8950 Piano Finanziario U. 2.02.01.09 – ,
- alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 03 - capitolo 8865 Piano Finanziario U. 2.02.03.05 – ,
- alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 03 - capitolo 8893 Piano Finanziario U. 2.02.03.05 – ,

del bilancio di previsione 2020-2022, per l'esercizio 2020.

Vista la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 di "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2020 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati e nota integrativa.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dd. 20.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa.

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 1448 dd. 24.02.2020 e visto il decreto sindacale prot. n. 1449 di data 24.02.2020 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, e ss.mm.

DETERMINA

1. Di affidare, per le ragioni di cui in premessa, alla ditta Giudicarie Energia Acqua Servizi - Geas Spa, Società In House, con sede in Via Padre Gnesotti, 2 a 38079 Tione di Trento (TN) con le modalità sopra specificate, dell'incarico per il servizio di ricognizione degli investimenti pubblici necessari ad implementare il Servizio Idrico Integrato nel periodo 2021-2027, per un importo quantificato in € 1.750,00 + IVA 22% per complessivi € 2.135,00=-;

2. Di stabilire le seguenti condizioni contrattuali:

- il Servizio dovrà essere fatturato al Comune di Valdaone;
 - il corrispettivo verrà pagato entro 30 gg dalla presentazione della fattura, fermo restando l'accertamento da parte del Responsabile, della regolare esecuzione del servizio;
 - Sono a totale carico dell'appaltatore:
 - a) L'adozione di tutte quelle norme e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alla prestazione e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tal fine l'impresa dovrà dotare il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle norme antinfortunistiche e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di questi mezzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e/o danno ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata la stazione appaltante ed il personale incaricato.
 - b) La riparazione dei danni di qualsiasi genere causati durante l'esecuzione della prestazione, dipendenti anche da cause di forza maggiore.
 - c) La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone o cose, derivanti dall'espletamento della prestazione oggetto del contratto.
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.750,00 + IVA 22% per complessivi € 2.135,00:
- a) per € 610,00 alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8950 Piano Finanziario U. 2.02.01.09 – ,
 - b) per € 305,00 alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 03 - capitolo 8865 Piano Finanziario U. 2.02.03.05 – ,
 - c) per € 1.220,00 alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 03 - capitolo 8893 Piano Finanziario U. 2.02.03.05 – ,
del bilancio di previsione 2020-2022, per l'esercizio 2020.

4. Di dare atto che la spesa di cui al punto 3 è finanziata con l'entrata prevista al Titolo 4 Tipologia 2 Categoria 1 – capitolo 2190 Conto Piano Finanziario 4.02.01.02.000 – del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020, relativa all'ex FIM (fondo investimenti art 11 L.P.36/93 e ssym);
5. Di accettare pertanto la somma di € 2.135,00, al Titolo 4 Tipologia 2 Categoria 1 – capitolo 2190 Conto Piano Finanziario 4.02.01.02.000 – del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020.
6. Di dichiarare la spesa impegnata con il presente provvedimento esigibile nell'esercizio 2020;
7. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
8. Di liquidare le spese di cui sopra, secondo le modalità previste dall'articolo 26 del Regolamento di comunale di contabilità;
9. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(W.F)

Il Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico

UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA

Ing. Walter Ferrazza

FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Elena Armani

FIRMATO DIGITALMENTE